

Corso di Studio
Valutazione del Funzionamento Individuale in Psicologia Clinica e della Salute

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO – TPV
Anno Accademico 2024-2025

Il presente regolamento definisce gli aspetti specifici relativi allo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) stabiliti dal corso di laurea magistrale in *Valutazione del Funzionamento Individuale in Psicologia Clinica e della Salute*.

Per gli aspetti generali di definizione e organizzazione del TPV, si fa riferimento alle Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti e i relativi allegati approvate dal Tavolo Ordine -Università in data 24 ottobre 2022 e approvate dalla CPA il 10 novembre 2022, che si riportano in allegato come parte integrante del presente Regolamento.

- Art. 1 - Definizione di Tirocinio Pratico Valutativo
- Art. 2 - Caratteristiche del Tirocinio Pratico Valutativo
- Art. 3 - Requisiti delle sedi di Tirocinio Pratico Valutativo
- Art. 4 - Diritti e doveri del tirocinante
- Art. 5 - Modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture
- Art. 6 - Indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale
- Art. 7 - Indicazioni circa le coperture assicurative
- Art. 8 – Modalità per la presentazione delle domande di tirocinio
- Art. 9 – Modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione
- Art. 10 – Modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero

ART. 1 - Definizione di Tirocinio Pratico Valutativo

Secondo l'Art.2 del D. Interm. n.567 del 20/06/2022 e Art.2 del D. Interm. n.654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica, come descritti nel

documento “Atti tipici e riservati della professione psicologica: la competenza del counseling” del CNOP (giugno 2020) e successivi aggiornamenti.

Secondo l’art.2, c.10 del D. Interm. n.654/2022 e del Decreto Interm. 567/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- alla valutazione del caso;
- all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
- alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;
- alla redazione di un report;
- alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione.

Attraverso queste diverse attività il tirocinante costruisce e sviluppa una propria identità professionale, costituita da:

- Competenze scientifiche e tecniche, che comprendono conoscenze teoriche, di analisi e valutazione e di intervento;
- Competenze relazionali e comunicative, che includono capacità di accoglienza, ascolto e di comunicazione efficace;
- Capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Art. 2 - Caratteristiche del Tirocinio Pratico Valutativo

a) Secondo l’art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. N. 654/2022 il TPV deve corrispondere a 20 CFU per una durata di 500 ore.

All’interno del CdS in Valutazione del Funzionamento Individuale in Psicologia Clinica e della Salute, le attività del TPV possono svolgersi secondo due modalità:

- per tutti e 20 i CFU previsti (500 ore), presso enti esterni convenzionati con l’Università;
- per 14 CFU (350 ore) presso enti esterni convenzionati con l’Università e per 6 CFU (150 ore) all’interno dell’Università.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Le attività di tirocinio dovranno essere di norma svolte nella misura di un minimo di 20 ore fino ad un massimo di 40 ore settimanali per non più di 8 ore giornaliere.

I tirocini interni all’Università seguono gli stessi requisiti esposti nel successivo art. 3 e perseguono i medesimi obiettivi di sviluppo di competenze inerenti la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, con particolare enfasi sulle attività di sperimentazione, ricerca e

didattica in tale ambito.

Per la quota di TPV interno, le attività possono essere:

a) esperienze pratiche guidate (condotte preferenzialmente in piccoli gruppi organizzate dal CdS);
b) tirocini interni al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, ai suoi servizi e laboratori o in altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia, in ambiti che consentano esperienze professionali ai sensi dell'art. 1 della Legge 56 istitutiva dell'Ordine professionale degli psicologi.

Le 500 ore del TPV dovranno essere svolte all'interno delle strutture qui sopra-descritte in un arco temporale non inferiore a 5 mesi e non superiore a 10 mesi.

Il TPV dovrà essere svolto preferibilmente in una sola struttura esterna, o al massimo in due strutture esterne convenzionate per 250 ore in ciascuna struttura in modo da poter fare esperienza dei differenti contesti della psicologia.

b) Gli studenti potranno avviare le pratiche per iniziare il TPV già a partire dal secondo semestre del primo anno di corso, preferibilmente (ma non obbligatoriamente) con 27 CFU acquisiti.

c) Nella fase transitoria (che comprende studentesse e studenti che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti), coloro che non abbiano conseguito i 10 CFU (per 250 ore) durante la laurea triennale dovranno integrare i crediti e le ore mancanti allungando oltre i 9 mesi il periodo di TPV previsto o acquisendo mediante percorsi specifici i CFU mancanti.

d) Non sono previste riduzioni del numero di CFU/ore di tirocinio da effettuare, a seguito di richieste di convalida di attività pregresse o in corso, quali ad esempio attività lavorative, pur se attinenti, o Servizio Civile Universale. Sono considerate valide solo le attività come descritte al comma a. del presente articolo.

Art. 3 - Requisiti delle sedi di Tirocinio Pratico Valutativo

Le strutture che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono rispettare quanto previsto dall'art. 1 del presente documento, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte nella struttura o in un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per la professione futura secondo quanto specificato dall'Art 4 del presente regolamento.

I professionisti individuati come tutor devono essere iscritti da almeno tre annualità all'Ordine degli Psicologi, sez. A, intrattenere con l'Ente/Azienda/Struttura un rapporto professionale sistematico e formalizzato in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti, soci o titolari e, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, devono svolgere attività con i caratteri tipici dell'ordinamento professionale psicologico (Legge 56/89 art. 1) e che prevedano un impegno orario di almeno 15 ore settimanali. Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di TPV non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 4 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante deve attenersi al presente Regolamento e al Regolamento didattico del CdS ed è tenuto a seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento delle attività.

Dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il TPV, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

Si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini professionalizzanti).

Per nessuna ragione ed in nessun caso il tirocinante potrà svolgere azioni che costituiscono o sostituiscono una pratica professionale o clinica di pertinenza dello psicologo o di altre figure professionali dell'ente.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questo Regolamento e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, ha la possibilità di segnalare in forma scritta, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione alla segreteria preposta che informerà la Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine la quale, effettuate le opportune verifiche, valuterà come intervenire garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Art. 5 – Modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle Strutture

Gli iscritti al CdS, per svolgere il proprio TPV, possono:

- scegliere tra le sedi esterne già convenzionate, in base alla disponibilità;
- scegliere di svolgere parte del tirocinio – per un massimo di 6 CFU – all'interno dell'Università come indicato all'art. 2 c. a);
- proporre una nuova sede esterna che abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Lo studente può consultare all'indirizzo web <https://fissuf.unipg.it/studenti/tirocinio> l'elenco aggiornato delle strutture esterne già accreditate e convenzionate con il CdS.

Per la quota interna di TPV relativamente alla categoria (b) deve essere contattato il/la docente al fine di stilare apposito progetto formativo. Anche in questo caso, il/la docente che svolge funzioni di tutor deve possedere i requisiti identificati per i tutor esterni.

L'elenco dei docenti accreditati a svolgere funzioni di tutor interno è reperibile sul sito del Dipartimento FISSUF.

Le strutture non ancora accreditate e interessate ad ospitare TPV in psicologia, devono acquisire apposita idoneità riconosciuta dalla Commissione Integrata Università degli Studi di Perugia-Ordine degli Psicologi della Regione Umbria (OPU). Per la modulistica necessaria all'accreditamento da parte della Commissione Integrata, fare riferimento alla pagina appositamente dedicata sul sito dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria:
<https://www.ordinepsicologiumbria.it/accreditamento-sedi-di-tirocinio-e-dei-tutor/>

Tenuto conto dei tempi richiesti dall'attivazione di una nuova convenzione, si consiglia di avviare le procedure almeno 3-4 mesi prima dell'inizio previsto del tirocinio.

Art. 6 – Indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale

Per lo svolgimento del TPV dovrà essere presentato un progetto formativo individuale secondo la modulistica indicata sul sito del Dipartimento FISSUF.

Nella definizione del progetto formativo individuale il tutor o il responsabile dell'Ente/Azienda/Struttura devono indicare, oltre ad una descrizione delle attività dell'Ente/Azienda/Struttura medesimi: LE COMPETENZE che il tirocinante potrà acquisire, le ATTIVITA' che potrà svolgere, gli STRUMENTI che potrà apprendere e le MODALITA' attraverso le quali avverrà l'apprendimento.

Nella definizione del progetto formativo di tirocinio lo studente/essa, in accordo con il tutor o il responsabile dell'Ente/Azienda/Struttura indicano: gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, nonché gli obblighi del tirocinante e dell'ente ospitante.

Art. 7 – Indicazioni circa le coperture assicurative

1. L'Università garantisce ai tirocinanti la copertura assicurativa contro eventuali infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal TPV, ovunque svolte e purché formalizzate dal Soggetto ospitante presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché l'assicurazione per la responsabilità civile per i danni che gli stessi dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività, compresi i trasferimenti.

2. I riferimenti e le posizioni assicurative sono riportati all'interno dei singoli progetti formativi.

3. L'Università si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, copia di ciascun progetto formativo.

Alla fine dell'attività formativa, l'Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza su carta intestata, con l'indicazione del periodo e delle ore svolte dal tirocinante timbrato e firmato sia dal responsabile dell'Ente che dal tutor.

Nel caso di tirocinio interno, l'attestato di frequenza sarà firmato dal docente supervisore.

Il tutor dell'Ente ospitante fornisce inoltre una valutazione sul periodo di tirocinio svolto dallo studente tirocinante, mediante compilazione di una scheda di valutazione approntata dal CdS (vedi Articolo 3). Questo documento non è richiesto in caso di tirocini interni.

Art. 8 – Modalità per la presentazione delle domande di tirocinio

Le domande di attivazione al TPV dovranno essere presentate da parte degli studenti secondo le Modalità che verranno indicate sul sito del Dipartimento FISSUF.

Art. 9 – Modalità di gestione delle presenze e di certificazione

Le modalità di gestione delle presenze, della loro certificazione, della valutazione del TPV ai fini della Prova Pratica Valutativa verranno indicate sul sito del corso di Laurea <https://fissuf.unipg.it/studenti/tirocinio>

Art. 10 – Modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero

Per le sedi di TPV all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale.

Qualora il tirocinio si svolga al di fuori del territorio nazionale, l'Università è tenuta ad adottare un Learning Agreement, quale progetto/patto formativo, redatto in lingua.

La convenzione con la struttura deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un tutor psicologo.

Approvato dal Comitato Coordinatore del CdS in Valutazione del Funzionamento Individuale in Psicologia Clinica e della Salute in data 23 Febbraio 2024.

Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione in data 21 Marzo 2024.